



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

I SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **12743/2017** promossa da:

con il patrocinio dell'avv. CAVAGNARO ALESSIO GIULIO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CAVAGNARO ALESSIO GIULIO

CONTRO

MINISTERO dell'INTERNO presso la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE presso la Prefettura di Milano

E

PUBBLICO MINISTERO;

Resistente

OGGETTO: ricorso *ex art.* 35 D.Lgsvo 25/08.

CONCLUSIONI della ricorrente: riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, riconoscimento della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria

IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso *ex art.* 35 D.L.vo 25/08, tempestivamente depositato, _____, nata in Edo State, Nigeria, in data _____, ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Milano per il Riconoscimento dello *Status* di Rifugiato che rigettava la sua richiesta di protezione internazionale.

La richiedente, nell'audizione avvenuta giorno 17 novembre 2016, innanzi la Commissione territoriale di Milano ha riferito, a sostegno delle proprie domande: di essere nata in Edo State il 13.06.1990, essere di religione cristiana, di essere andata alle scuole superiori fino al 2004, di essere orfana e di aver vissuto con la famiglia dello zio, di aver lavorato come parrucchiera in Nigeria. La ricorrente ha raccontato di aver lasciato il proprio paese perché lo zio voleva che lei sposasse un

uomo molto vecchio e la minacciava di morte in caso di rifiuto, inoltre veniva costantemente maltrattata e sottoposta a minacce e pressioni in casa dello zio, il quale le impediva di andare a scuola e la sottoponeva a una condizione di quasi schiavitù.

La Commissione ha negato la protezione internazionale per insussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, non ravvisando, inoltre, i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art.5 TUI.

La ricorrente chiede, quindi, che gli venga riconosciuto: in via principale, lo *status* di rifugiato; in via subordinata, protezione sussidiaria; e in ulteriore subordine, la protezione umanitaria.

In via preliminare, deve dichiararsi l'ammissibilità della domanda, proposta entro il termine di trenta giorni previsto dall'art.35 del d.lgs. 25/200, come modificato dall'art.19, 3° comma del D.lgs. 150/2011.

Il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 35 del D.Lvo 28.1.2008 n. 25 (Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, applicabile nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2011 ai procedimenti pendenti, come quello in esame, in virtù del disposto dell'art. 36) è fondato per i motivi che seguono.

Innanzitutto, è bene ricordare, ai fini di una corretta e completa valutazione della domanda di protezione internazionale, il dovere di cooperazione del giudice, esaltato dall'art 3 del Decreto Qualifiche, D.Lgs. 251/2007 secondo cui quest'ultimo (e, prima di lui, la Commissione) deve giocare un ruolo attivo ed integrativo nell'istruzione della domanda ponendosi in maniera svincolata nei confronti del principio dispositivo proprio, invece, del giudizio civile ordinario e deve essere libero da preclusioni o impedimenti processuali, con la possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione reperibile per verificare la sussistenza delle condizioni della protezione internazionale. Come sottolineato dalle Sezioni Unite, la tutela giurisdizionale prevede che il giudice può e deve cooperare nell'accertamento delle condizioni che legittimano l'accoglimento del ricorso, acquisendo anche d'ufficio le informazioni necessarie per conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione del paese di origine (SS.UU. 17.11.2008 n. 27310). Il giudice, inoltre, non può formare il proprio convincimento riferendosi esclusivamente alla credibilità soggettiva del richiedente e sull'adempimento dell'onere della prova della sussistenza nei

suoi confronti del *fumus persecutionis* nel suo paese d'origine, ma è tenuto a verificare l'esistenza dei presupposti necessari ai fini del riconoscimento della protezione internazionale anche sulla base di informazioni esterne ed oggettive relative al paese di provenienza (Cass. 23.12.2010, n. 26056; Cass. 27.7.2010, n. 17576). Anche il legislatore, in attuazione della direttiva 2005/85 CE, ha specificato il dovere di ampia indagine, di completa acquisizione documentale anche officiosa e di complessiva valutazione della situazione reale del paese di origine di provenienza (art. 8 comma 3 D.lgs 25/2008).

A tal proposito appare di fondamentale interesse e rilevanza, il rinvio pregiudiziale operato dal Tribunale di Milano nella causa C-348/16 circa la compatibilità con il diritto dell'Unione di una legislazione, come quella italiana, che, nel caso di un ricorso manifestamente infondato, consente, ai sensi del comma 9 dell'art. 19 D. Lgs. n. 150/2011, di decidere sulla base degli atti esistenti al momento della decisione, procedendo direttamente al rigetto del ricorso o al suo accoglimento, in particolare qualora ritenga che il quadro già in atti conduca ad una soluzione che tale resterebbe nonostante un nuovo colloquio con il richiedente.

La Corte di giustizia dell'Unione europea, pronunciatisi il 26 luglio 2017, afferma che: *“le procedure di ricorso contemplate al capo V della direttiva 2013/32, onde garantire che l'esercizio del diritto a tale ricorso sia effettivo occorre che il giudice nazionale possa verificare la fondatezza dei motivi che hanno indotto l'autorità amministrativa competente a considerare la domanda di protezione internazionale infondata o abusiva (punto 36). Nella fattispecie occorre constatare che l'assenza di audizione del richiedente nel corso di una procedura di ricorso come quella oggetto del capo V della direttiva 2013/32 integra una restrizione dei diritti della difesa, che fanno parte del principio della tutela giurisdizionale effettiva, sancito all'articolo 47 della Carta (punto 37). Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante della Corte, i diritti fondamentali, quale il rispetto dei diritti della difesa, ivi compreso il diritto di essere ascoltato, non si configurano come prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente agli obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti (punto 38). E ancora: “la necessità che il giudice investito del ricorso ex articolo 46 della direttiva 2013/32 proceda all'audizione del richiedente deve essere valutata alla luce del suo obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc contemplato all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva, ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente. Tale giudice può decidere di non procedere all'audizione del richiedente nell'ambito del ricorso dinanzi ad esso pendente solo nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi*

compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale con il richiedente in occasione del procedimento di primo grado (punto 44).”

La normativa nazionale italiana (art. 19, comma 9, D. Lvo. n. 150/2011) non impedisce l'espletamento di un colloquio nella fase giurisdizionale del procedimento, dal momento che autorizza il giudice ad adottare i mezzi istruttori che ritiene necessari, garantendo quindi la compatibilità con la direttiva 2013/32. (Vedi anche *Corte di Giustizia UE, sez. III, 9 febbraio 2017, n. 560, risposta ad un rinvio pregiudiziale nella causa C-560/14*)

Per quanto concerne ora la protezione internazionale, è bene premettere in punto di diritto che la materia relativa allo status di rifugiato è disciplinata dall'art. 2 comma 1 lett. E) e F) del D.lvo 251/07 che dispone, conformemente alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951 e ratificata con L. 24.7.1954 n. 722, secondo cui rifugiato è il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Il successivo art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, il richiedente debba presentare tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la relativa domanda. Ai sensi degli art. 5 e 7 del medesimo D.Lvo, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, gli atti di persecuzione paventati debbono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori; responsabili della persecuzione o del danno grave debbono essere lo Stato, partiti od organizzazioni che controllano lo Stato od una parte consistente del suo territorio; soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Quanto alla disciplina della protezione sussidiaria, invece, è da considerarsi persona ammissibile alla protezione sussidiaria il "cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"; più precisamente, secondo il citato art. 14 "sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un

civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Nonostante il richiedente sia tenuto a presentare, al momento della domanda o comunque quanto prima possibile, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda stessa, è ormai pacifico che nelle controversie attinenti al riconoscimento dello status di rifugiato l'onere della prova incombente sul richiedente deve ritenersi in via generale attenuato, così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D.lvo 251/07. Tuttavia, ciò non comporta l'esonero dalla prova per il richiedente. Secondo l'insegnamento della Cassazione, infatti, "L'onere probatorio, deve dunque essere assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio (...) Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/05), e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere né di concedere il beneficio del dubbio, né di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante." (Cass. 18353/06).

In particolare, per accertare la veridicità e l'attendibilità delle circostanze esposte dal ricorrente a fondamento delle proprie istanze di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime dell'onere della prova previsto nel D.Lvo. n. 251 del 2007, art. 3, che stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11).

Nell'audizione innanzi al giudice, la ricorrente ha riferito: "*mi chiamo _____, nata il _____ a Igoshodi, Edo State. Non ho né fratelli né sorelle. I miei genitori sono morti. Sono di religione cristiana. Non sono sposata. Non ho figli. Ho finito solo la scuola primaria. Nel mio paese facevo la parrucchiera. Ho lasciato il mio paese per questi motivi: io vivevo con i miei zii da quando i miei genitori erano morti. I miei zii mi trattavano male. Loro non mi hanno fatto andare a scuola. Mi picchiavano, mi trattavano male. Mi trattavano come una schiava. Volevano farmi sposare ad un uomo anziano, Benjamin. Loro volevano che io mi sposassi con lui per fare loro i soldi. Io mi sono rifiutata di sposare quest'uomo. Allora loro mi hanno detto che, se mi fossi rifiutata, sarei dovuta*

andare di via di casa. Mi hanno anche detto che mi avrebbero ucciso se mi fossi rifiutata, perché Benjamin aveva già speso molti soldi. Io allora sono scappata. Il 5 ottobre del 2015 ho lasciato Benin. Sono andata a Kano. Io non sapevo dove andare, volevo solo scappare. Quando sono arrivata a Kano ho trovato una coppia che mi ha aiutato ad andare in Niger. Poi, da lì, mi hanno affidato ad una persona che mi ha portato in Libia. Quando sono scappata da casa mia avevo 4000 naira che ho utilizzato per il viaggio fino a Kano. Io non avevo più soldi e le persone che mi hanno aiutato lo hanno fatto senza che io li pagassi. Sono stata in Libia poco tempo. Sono arrivata in Italia alla fine di ottobre del 2015. Vivo con un'amica in una casa. Paga l'affitto la mia amica. Non so che lavoro faccia. Non sto facendo nulla in Italia.”

Le dichiarazioni rese dalla ricorrente, seppur a tratti poco circostanziate, appaiono del tutto credibili e devono considerarsi irrilevanti le imprecisioni riguardo ai nomi del futuro sposo e della coppia incontrata a Kano che ha prestato il proprio aiuto alla ricorrente per raggiungere la Libia. Appare, inoltre, irrilevante l'approssimazione del racconto reso, in quanto la ricorrente si trovava in una condizione di stress dato dalle continue minacce e pressioni e subiva maltrattamenti fisici e psichici che possono aver alterato il ricordo e la collocazione precisa dei fatti nel tempo a causa del suddetto trauma subito. A fronte della notoria situazione dei matrimoni forzati in Nigeria (sulla quale si tornerà in seguito), appare del tutto comprensibile che non si sia rivolta alla polizia per ottenere una qualche forma di protezione all'interno del proprio Paese d'origine.

Così ritenuto credibile quanto dichiarato dalla ricorrente, si osserva che, nel caso in esame, la ricorrente è stata sottoposta a ripetuti atti di violenza fisica e psichica da parte dello zio e della famiglia dello zio e che lo Stato non ha potuto e non può offrirle protezione.

Con riferimento a tale ultimo aspetto (rilevante ai fini del riconoscimento della protezione internazionale in caso di persecuzioni perpetrate da soggetti non statuali) si osserva che, l'usanza dei matrimoni forzati è molto diffusa in Nigeria, dove le violenze contro le donne (soprattutto in ambito familiare) sono all'ordine del giorno.

Ed infatti come riportato dall'EASO nel rapporto del 2017, “le fonti descrivono la prevalenza della violenza domestica in Nigeria come diffusa, o endemica. La violenza domestica può includere abusi fisici, emotivi, psicologici o sessuali, abusi economici, coercizione e minacce, intimidazione, isolamento, attribuzione di colpa e gelosia. Secondo Nigeria Demographic and Health Survey 2013 - NHDS 2013, (Indagine demografica e sulla salute 2013), il 28% delle donne nigeriane di età compresa tra i 15 e i 40 anni ha subito violenze fisiche almeno una volta [...] secondo l'NDHS 2013, nonostante il diffuso riconoscimento del problema della violenza domestica, la protezione delle donne resta inadeguata. Il Centre for Reproductive Rights (Centro per i diritti riproduttivi) riferisce che in oltre un terzo degli stati nigeriani non esistono leggi che proteggano in modo

specifico le donne dalle forme di violenza. Secondo l'NDHS, nel complesso, «il 45 per cento delle donne che ha subito un qualunque tipo di violenza fisica o sessuale non ha mai cercato aiuto e non ha mai comunicato a nessuno la violenza subita». In una relazione sulla violenza domestica pubblicata dal Research Directorate of the Immigration and Refugee Board of Canada - IRB (Direzione della ricerca del Consiglio per l'immigrazione e i rifugiati del Canada), i rappresentanti della società civile intervistati dall'IRB hanno dichiarato che «le donne che subiscono la violenza domestica spesso non si rivolgono alla polizia per sporgere denuncia per mancanza di fiducia nelle forze di polizia». Per quanto riguarda le risposte della polizia, una rete della società civile composta da 46 organizzazioni della società civile che lavora sulla responsabilità della polizia e sui diritti umani in Nigeria (NOPRIN) ha indicato all'IRB che la polizia «in genere adotta atteggiamenti parziali e discriminatori nel trattamento delle vittime femminili della violenza». Le fonti indicano che la violenza domestica è socialmente o culturalmente accettabile per molti nigeriani. La polizia si è rifiutata spesso di intervenire nelle controversie sulla violenza domestica o ha incolpato la vittima per il trattamento ricevuto. Inoltre, nelle zone rurali, «la polizia si è mostrata riluttante a intervenire per proteggere le donne che hanno formalmente accusato i propri mariti di abuso se il livello di abuso non superava le norme consuetudinarie della zona».

Inoltre con riferimento ai matrimoni forzati il rapporto EASO 2017 riporta che “il rifiuto di una ragazza di un matrimonio forzato potrebbe portare al «totale abbandono» e all'«ostracismo»” vi sono molti esempi riportati da media nigeriani di ragazze picchiate o violentate per essere scappate dai loro mariti.

Nel caso di specie infatti la ricorrente aveva subito maltrattamenti e minacce di morte da parte dello zio in quanto si rifiutava di sposarsi.

Alla luce di quanto sin qui sinteticamente esposto, a questo giudice appare del tutto evidente il grave pericolo di persecuzione cui sarebbe soggetta la ricorrente in caso di rientro in Patria, motivato dalla sua appartenenza al genere femminile, dalla sottoposizione al potere dello zio (che la sottoponeva a maltrattamenti pressioni e minacce di morte) e dall'incapacità per lo Stato di difenderla. In particolare deve considerarsi che gli atti subiti dalla richiedente hanno determinato la lesione di diritti fondamentali quali il diritto alla libertà di scegliere se e con chi contrarre matrimonio.

Ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 251/2007, gli atti di persecuzione che devono essere “sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali” (primo comma lettera a), possono assumere la forma, tra l'altro di “atti di violenza fisica o psichica” (secondo comma lettera a) o di “atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia” (secondo comma lettera f). Ai sensi dell'art.3 comma 4 d.lgs. cit., “il

fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi. In virtù degli artt. 3 e 60 della Convenzione di Istanbul dell'11.05.2011 (resa esecutiva in Italia con L. 77/2013) sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, anche gli atti di violenza domestica sono riconducibili all'ambito dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale (Cass. n. 12333 del 17.05.2017). Ai sensi dell'art. 60, par. 1, della Convenzione "le parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare/sussidiaria", In base all'art. 3 lettera b), "l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima".

La vicenda narrata dalla ricorrente rientra nelle previsioni della Convenzione sopra richiamata nonché nella fattispecie di cui all'art.7 d.lgs. 251/2007, essendo presupposto per lo status di rifugiato il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate (Cass.14157 del 11.07.2016).

Questo giudice ritiene che la ricorrente sia stata vittima di una persecuzione personale e diretta per motivi di genere (atti specificamente diretti contro un genere sessuale, art.7 comma secondo, lett. F d.lgs. 251/2007). Inoltre è bene ricordare che ai sensi dell'art. 5 lettera c, d.lgs. 251/2007, responsabili della persecuzione possono anche essere soggetti non statuali se le autorità statali o le organizzazioni che controllano lo Stato non possono o non vogliono fornire protezione adeguata ai sensi dell'art. 6, comma 2 (Cass. n. 25873 del 18.11.2013). Nel caso di specie la ricorrente non si è rivolta alle autorità statali per denunciare i maltrattamenti e le minacce subite, tuttavia tale comportamento è perfettamente comprensibile in considerazione dell'atteggiamento delle autorità di fronte a denunce di violenza domestica come viene sottolineato nel report EASO 2017 più sopra riportato.

Tutti i predetti elementi rendono fondato ed attuale il timore di persecuzione – per motivi legati al genere - da parte dell'odierna ricorrente.

Alla luce di quanto sin qui sinteticamente esposto, a questo giudice appare del tutto evidente il grave e fondato pericolo di persecuzione – per motivi legati al genere - cui sarebbe soggetta la ricorrente in caso di rientro in Patria.

Sussistono, pertanto, i presupposti per riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28.7.1951 e del D.Lvo 19.11.2007. n. 251.

Considerato che la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e che dunque l'amministrazione statale convenuta – la quale peraltro, non essendosi costituita, in sostanza non ha contrastato affatto la domanda – andrebbe condannata a rifondere a se stessa le spese ex art. 133 D.PR. 115/2002, nulla va disposto sulle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

- ◆ accetta e dichiara il diritto di _____, nata in Nigeria in data _____, al riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28.7.1951 e del D.Lvo 19.11.2007. n. 251;
- ◆ spese non ripetibili;
- ◆ dispone che la presente ordinanza sia notificata al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano e sia comunicata al Pubblico Ministero.

Milano, 12.12.2017

Il Giudice
dott. Martina Flamini